





**AUTOTUTELA**  
**Polizza di Responsabilità Civile Obbligatoria.**  
**- NATANTI -**

**NORME DI ASSICURAZIONE**  
**MOD. A008/B - Ed. 01/2018**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **Nota Informativa comprensiva del Glossario**
- **Condizioni Contrattuali**
- **Informativa sulla privacy**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

**INDICE**

<b>Nota Informativa</b>	<b>Pag. 1/4</b>
<b>Condizioni Generali di Assicurazione</b> (valide per tutte le garanzie)	<b>Pag. 1/2</b>
<b>Sezione Responsabilità Civile da circolazione</b>	<b>Pag. 1/2</b>
• Condizioni Generali (sempre operanti)	
• Condizioni Aggiuntive (valide quando l'assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati)	
<b>Informativa sulla privacy</b>	<b>Pag. 1/3</b>

**NOTA INFORMATIVA**  
**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA NAVIGAZIONE DEI NATANTI**

**Prodotto RC da navigazione per NATANTI**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione dell'ISVAP ora IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet.

Il cliente può richiedere presso i punti vendita Assimoco o può elaborare autonomamente collegandosi al sito internet della Compagnia [www.assimoco.it](http://www.assimoco.it) un preventivo personalizzato per la propria autovettura formulato sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa in forma bonus/malus in corso.

**A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**1. Informazioni generali:**

a) Assimoco S.P.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo. Assimoco S.p.A. appartiene al Gruppo DZ Bank AG ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Finassimoco S.p.A.;

b) sede legale e direzione generale via Cassanese n. 224, Centro Direzionale "Milano Oltre" - Palazzo Giotto, 20090 - SEGRATE (MI) Italia;

c) tel. 02/269621 - fax 02/26920266, sito internet [www.assimoco.it](http://www.assimoco.it); indirizzo di posta elettronica certificata: [assimoco@legalmail.it](mailto:assimoco@legalmail.it);

d) Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 11 giugno 1979 - Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio 1979. Iscritta all'Albo Imprese ISVAP ora IVASS al n.1.00051. Società facente parte del Gruppo Assimoco iscritto all'Albo Gruppi IVASS con n. 051.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:**

Patrimonio netto	Capitale Sociale sottoscritto	Capitale versato	Riserve Patrimoniali
€ 137.212.293,71	€ 107.000.000,00	€ 107.000.000,00	€ 8.779.847,80

Indice di Solvibilità: 2,78% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

**I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato**

**B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

**3. Coperture assicurative offerte:** La garanzia di Responsabilità Civile da Navigazione è prestata nella forma Fissa, che non prevede maggiorazioni di premio in conseguenza del verificarsi di sinistri.

Le tipologie di rischio sono le seguenti:

GARANZIE ASSICURABILI	Rinvio alle Condizioni che regolano le garanzie	Rinvio alle Condizioni che regolano le limitazioni
R.C. da Navigazione	Dall'art. 10 all'art. 16	Artt. 11 e 12

**AVVERTENZE:**

- il contratto prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.
- per la garanzia di Responsabilità Civile da Navigazione sono previsti casi di esclusione della copertura assicurativa che non possono essere fatti valere nei confronti del terzo danneggiato. In questi casi Assimoco agirà in rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro, del Contraente o del Proprietario del natante, per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della suddetta inopponibilità. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Articolo 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- le garanzie previste dal contratto si intendono prestate sino alla concorrenza del massimale prescelto dall'Assicurato o del valore del natante; le prestazioni possono essere soggette a franchigie e/o scoperti a carico dell'assicurato come indicato nella tabella riepilogativa riportata al termine del presente documento.

Per una migliore comprensione illustriamo, anche con degli esempi, il significato:

**FRANCHIGIA:** La somma contrattualmente pattuita o la parte di danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato o del Beneficiario.

Esempio:

Valore assicurato	Danno riconosciuto	Franchigia	Indennizzo liquidabile
€ 700,00	€ 500,00	€ 150,00	€ 350,00

**SCOPERTO:** Percentuale di danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro. È quindi un importo che si può conoscere solo dopo la quantificazione dell'evento dannoso, a differenza della franchigia, la cui entità è nota anche prima del verificarsi del danno. Può essere soggetta a valori minimi e massimi indicati in cifra fissa.

Esempio:

Valore assicurato	Danno riconosciuto	Scoperto	Indennizzo liquidabile (senza presenza di minimo)	Indennizzo liquidabile (con presenza di minimo - es.€ 260,00 )
€ 10.000,00	€ 2.000,00	10%	€ 1.800,00	€ 1.740,00

**MASSIMALE:** Il massimale è la somma massima fino alla concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia.

Esempio:

Valore assicurato	Danno riconosciuto	Indennizzo liquidabile per sinistro
€ 7.290.000,00	€ 7.500.000,00	€ 7.290.000,00

**IL CONTRATTO HA DURATA ANNUALE ED E' STIPULATO SENZA TACITO RINNOVO PER GLI ASPETTI DI DETTAGLIO SI RIMANDA ALL'ART. 5 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.**

**4. Soggetti esclusi dalla garanzia:** La garanzia R.C. da Circolazione non opera nei confronti di alcuni soggetti. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

**5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità:**

**AVVERTENZA:** le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**6. Premi:** Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto. È ammessa la rateazione semestrale, quadrimestrale o trimestrale, con incremento del premio annuo rispettivamente del 3%, 4% o 5%. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità previste dalla Società (Assegno Bancario, Assegno Circolare, Bancomat, Bonifico verso Agenzia, Carta di Credito, Contanti, SDD e Vaglia Postale). Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Assimoco all'Intermediario.

**Polizza collegata a finanziamento:** Si espongono di seguito le informazioni relative ai costi a carico del contraente, con riferimento al prodotto scelto, sulla base dei dati estratti dal Bilancio 2016.

Percentuale dei costi relativi alla gestione del prodotto 23%

Quota parte percepita mediamente dagli intermediari 11%.

Applicando i valori sopra indicati al premio medio raccolto da Assimoco per il prodotto nel corso dell'esercizio 2016, risulta:

Premio medio raccolto	Costi medi a carico del Contraente	Parte percepita dagli intermediari
€ 58,37	€ 13,14	€ 6,25

**AVVERTENZE:**

- in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, Assimoco, a scelta del Contraente, provvede alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della rata versata, al netto delle imposte di legge, ovvero alla prosecuzione della copertura assicurativa a favore del nuovo beneficiario designato – per trasferimento del finanziamento – o dell'Assicurato stesso – per estinzione del finanziamento.

- il Cliente ha diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto in alcuni casi di cessazione del rischio. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto:** Con il termine "prescrizione" si intende una causa di estinzione del diritto determinata dal mancato esercizio dello stesso, entro il termine stabilito per legge. In via particolare, ai sensi dell'art. 2952 C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

**8. Regime fiscale:** Gli oneri fiscali relativi alla presente polizza e ad atti ad essa connessi sono a carico del Contraente o dell'Assicurato. La tassazione prevista per la Responsabilità Civile da navigazione è pari al 12,50%, oltre al 10,50% quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

**C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

**9. Procedure per il risarcimento del danno:** In caso di sinistro con responsabilità della controparte, il Cliente non potrà avvalersi della procedura di Risarcimento Diretto, in quanto non applicabile ai natanti. La richiesta di indennizzo, pertanto, dovrà essere indirizzata alla Compagnia del Danneggiante.

L'elenco ed i recapiti dei Centri di Liquidazione dei sinistri sono reperibili nell'apposita sezione del sito [www.assimoco.it](http://www.assimoco.it).

**10. Incidenti con controparti estere:** Per sinistri che vedano coinvolti natanti immatricolati all'estero, come stabilito dall'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, non si applicano le procedure per l'indennizzo diretto. In questo caso il sinistro sarà gestito dalla Compagnia del Danneggiante.

**11. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro:** La forma assicurativa non prevede maggiorazioni di premio in conseguenza del verificarsi di sinistri.

**12. Accesso agli atti dell'impresa:** Il Contraente e l'Assicurato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Il termine per procedere alla formulazione dell'istanza di accesso agli atti decorre dal momento in cui Assimoco ha completato le operazioni necessarie per adempiere alle revisioni in materia di offerta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi degli artt. 148 o 149 del Codice della Assicurazioni; dallo scadere dei termini previsti per la formulazione dell'offerta di risarcimento; dallo spirare del 120° giorno successivo alla data di accadimento del sinistro. La norma primaria contenuta nell'art. 146, comma 2, del Codice delle Assicurazioni dispone l'esclusione dal diritto di accesso in presenza di "indizi o prove di comportamenti fraudolenti" e la sospensione del diritto stesso "in pendenza di controversia giudiziaria". La richiesta di accesso può essere indirizzata mediante raccomandata a.r., telefax o consegna a mano presso qualsiasi ufficio Assimoco. Qualora tale ufficio non corrisponda alla sede legale, alla direzione generale, all'ufficio sinistri di zona o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto, l'ufficio destinatario della richiesta è tenuto a trasmetterla all'ufficio competente che disporrà di un termine supplementare di 5 giorni per procedere al riscontro del richiedente. Tuttavia, al solo fine di agevolare la ricezione della richiesta di accesso da parte del competente ufficio, il Contraente potrà inviare la relativa documentazione all'Ufficio Gestione Operativa presso l'Ufficio Sinistri di Direzione ai seguenti riferimenti: **e-mail: [gestione.sinistri@assimoco.it](mailto:gestione.sinistri@assimoco.it); fax: 02.26962405.**

Il contenuto dell'istanza deve indicare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, evidenziando l'interesse concreto e personale dell'istante. In mancanza di tali elementi, il richiedente deve comunque "specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire ad Assimoco l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti". È altresì necessario procedere all'identificazione dell'istante (con copia del documento di riconoscimento) o del suo rappresentante (mediante documento d'identità dell'istante, copia della delega ovvero, se il soggetto rappresentato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, copia dei rispettivi statuti o ordinamenti). Qualora la richiesta di accesso risulti completa e regolare, Assimoco è tenuta, entro 15 giorni dalla sua ricezione, a comunicare al soggetto istante l'accoglimento della richiesta di accesso, indicando il responsabile dell'ufficio che ha in carico la trattazione del sinistro e il luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, fissando un periodo non inferiore a 15 giorni per la visione e la copia degli atti. L'interessato, in questa fase, è legittimato a trascrivere il contenuto degli atti visionati o a richiederne, previo pagamento al costo di mercato, il rilascio della fotocopia. Il procedimento di accesso deve in ogni caso concludersi entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. In caso quest'ultima sia incompleta o irregolare Assimoco è tenuta a comunicare entro 15 giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, gli elementi non corretti o mancanti. I termini vengono sospesi e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta corretta. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere anch'essi comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni con l'indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte accolto. Il rifiuto o la limitazione del diritto di accesso ovvero la mancata messa a disposizione degli atti richiesti entro sessanta giorni dalla richiesta autorizzano l'interessato a rivolgersi all'IVASS per la tutela del proprio diritto. Per quanto non disciplinato dal regolamento di cui al D.M. 191/2008, valgono le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati

personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

**13. Reclami:** Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE MI, in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all'indirizzo: [ufficio.reclamipremi@assimoco.it](mailto:ufficio.reclamipremi@assimoco.it).

Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE MI, in alternativa via fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all'indirizzo: [ufficio.reclamisinistri@assimoco.it](mailto:ufficio.reclamisinistri@assimoco.it).

Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: [www.assimoco.it](http://www.assimoco.it) sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami.

Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:

- il numero di polizza o il numero di sinistro;
- il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Sarà cura dell'Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni.

*Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A..*

*Spetta, invece, all'intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui agli artt. da 46 a 52 del Regolamento ISVAP n° 5/2006. In questo caso, l'esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all'intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell'intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.*

*E' possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nel modello 7B che viene consegnato dall'intermediario all'atto della sottoscrizione del contratto di polizza.*

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all'indirizzo: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it).

Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:

- il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) alla sezione "Guida ai Reclami", ove è anche possibile trovare il modulo che l'esponente può utilizzare.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Rientrano tra i sistemi alternativi:

#### **1. la Negoziazione assistita**

E' un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162.

Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.

La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.

Questo invita l'impresa di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Una volta comunicato l'invito, l'impresa può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto.

a. Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa.

b. Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l'oggetto della controversia.

i. Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa.

ii. Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo.

#### **2. la Conciliazione paritetica – Procedura di conciliazione per le controversie R.C. Auto**

E' una procedura che consente, nel caso di controversia per un sinistro RC Auto di valore non superiore ad € 15.000,00 di risolvere la vertenza con la Compagnia di Assicurazioni rivolgendosi ad una delle Associazioni.

La Conciliazione Paritetica può essere attivata qualora la richiesta di risarcimento danni RC Auto non sia stata riscontrata nei termini previsti dalla legge, oppure sia stata respinta, oppure la somma ricevuta a titolo di offerta non sia ritenuta soddisfacente.

È sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni di Consumatori aderenti all'accordo ANIA (l'elenco è reperibile nel sito [www.ania.it](http://www.ania.it)) e presentare alle stesse il modulo di conferimento del mandato compilato (reperibile nel sito internet delle Associazioni). La procedura di Conciliazione è gratuita e si conclude entro 30 giorni dal momento in cui la Compagnia ha ricevuto la domanda da parte dell'Associazione dei Consumatori. In caso

di esito positivo della conciliazione le due parti redigono un verbale che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, lo stesso verrà comunicato immediatamente al danneggiato.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link presente nella homepage del sito Assimoco ([www.assimoco.it](http://www.assimoco.it)), oppure il sito [www.ania.it](http://www.ania.it) alla sezione Servizi – La procedura di conciliazione per le controversie R.C. Auto, oppure il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) alla sezione *Per il Consumatore – Conciliazione paritetica*.

### 3. la Mediazione

Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.

La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ([www.mediazione.giustizia.it](http://www.mediazione.giustizia.it)). Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.

Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Per aspetti di dettaglio relativi alla procedura FIN-NET consultare: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/indexen.htm>.

**Assimoco S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Martin Beste  
Amministratore Delegato  
ASSIMOCO S.P.A.

### GLOSSARIO

**APPROPRIAZIONE INDEBITA:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 del Codice Penale.

**ASSICURATO:** il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie, il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata la polizza.

**CAPITALI, MASSIMALI, VALORI:** le somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.

**CONTRAENTE:** la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e che si assume l'onere del pagamento del premio.

**FRANCHIGIA:** la somma contrattualmente pattuita o la parte di danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato o del Beneficiario.

**INDENNIZZO O INDENNITA':** somma che Assimoco eroga all'Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro.

**POLIZZA:** l'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

**PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente ad Assimoco.

**RIVALSA:** il diritto che Assimoco ha di recuperare nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi senza poter loro opporre eventuali esclusioni di polizza in base a quanto stabilito dall'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni o da norme contrattuali.

**SCOPERTO:** percentuale di danno che l'Assicurato tiene a proprio carico per ogni sinistro.

**SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

**SURROGAZIONE:** il diritto che Assimoco ha, in virtù dell'art. 1916 del C.C., di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza dell'evento dannoso.

**TIPOLOGIA CLIENTE:** l'indicazione della "Tipologia Cliente", che fa riferimento allo stato dell'Intestatario del veicolo assicurato, viene riportata in scheda di polizza in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente all'emissione del contratto. Sulla base di tale indicazione le garanzie vengono calcolate applicando i rispettivi coefficienti evidenziati in scheda di polizza. Il Contraente deve dare tempestiva comunicazione dell'eventuale cambio di stato; in tal caso conserverà comunque il diritto di mantenimento del coefficiente applicato fino al raggiungimento della prima scadenza anniversaria o fino all'avvenuta sostituzione del contratto, se antecedente. In caso di mancata corrispondenza con la "Tipologia Cliente" dichiarata, Assimoco, in presenza di sinistro, applicherà una riduzione in caso di indennizzo diretto o agirà in rivalsa nei confronti del Contraente in misura proporzionale rispetto al coefficiente di cui ha usufruito.

Le tipologie previste sono:

- **BANCA:** Dipendenti, Soci e Amministratori di BCC e Casse Rurali; Clienti di BCC e Casse Rurali con rapporti bancari che comprovino un rapporto consolidato da almeno un anno (quali conti correnti, libretti di risparmio, gestione titoli e similari). All'atto della stipula di polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.
- **COOPERAZIONE:** Dipendenti e Amministratori di Società Cooperativa; Soci, se non dipendenti, di Società Cooperativa aderente alla Concooperative, nonché familiari conviventi dei soggetti menzionati. In fase di emissione della polizza dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il diritto all'assegnazione a tale tipologia di cliente.
- **TERZI:** Clienti non rientranti nelle tipologie precedenti.

Per i clienti entrati in Portafoglio prima del 01/08/2010, la tipologia CLIENTI BANCA si intende compresa nella tipologia CLIENTI COOPERAZIONE.

\*\*\*



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (valide per tutte le garanzie)

**ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. AGGRAVAMENTO DI RISCHIO:** Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze del Contraente al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione e di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il risarcimento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato da Assimoco se avesse conosciuto il vero stato delle cose. Qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Assimoco eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

**ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI:** Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto ad Assimoco l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

**ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA:** Il premio, o la prima rata di premio, si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di Assimoco che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza o, in mancanza, dalle ore 24 del giorno stesso, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). La copertura assicurativa non è operante in relazione ad eventuali sinistri verificatisi nel periodo temporale compreso tra i 15 gg successivi alla scadenza e il giorno del pagamento del premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

**ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE:** L'assicurazione vale per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

**ART. 5 - DURATA E RINNOVO:** Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e non necessita quindi di comunicazioni preventive di disdetta. Qualora Assimoco intenda effettuare una proposta di rinnovo del contratto, metterà a disposizione del Contraente le relative tariffe e condizioni di polizza presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto stesso. Il Contraente potrà decidere di rinnovare il contratto pagando il premio stabilito.

Assimoco manterrà operante la garanzia Responsabilità Civile da Circolazione fino alla data di pagamento del rinnovo o alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto indipendentemente dalla compagnia Assicuratrice, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza. Trascorso tale termine di 15 giorni senza alcun pagamento, il contratto si intende risolto di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione.

**ART. 6 - MODIFICHE DEL CONTRATTO:** Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da un atto sottoscritto dalle Parti.

**ART. 7 - ONERI FISCALI:** Gli oneri fiscali derivanti per legge dalla stipulazione del contratto sono a carico del Contraente.

**ART. 8 - PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO:** Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

**ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE:** Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

### SEZIONE - RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE CONDIZIONI GENERALI

**ART. 10 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:** Assimoco assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla giacenza in acqua del natante descritto in polizza. L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

Assimoco inoltre assicura, sulla base delle Estensioni e delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ivi indicati. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Estensioni e delle Condizioni Aggiuntive.

**ART. 11 - ESCLUSIONI E RIVALSA:** L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla conduzione del natante a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la conduzione da parte dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi delle disposizioni in vigore;
- c) nel caso di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza ed il natante non risulti condotto dal proprietario o da un suo dipendente e comunque se il noleggio viene effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del documento di immatricolazione del natante;
- e) nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione alle norme vigenti;

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, Assimoco eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. La garanzia non opera, in ogni caso, per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

**ART. 12 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE:** Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del natante assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro.

Inoltre, in tale ipotesi, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:



- a) il Proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di natante concesso in Leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

**ART. 13 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL NATANTE:** Il trasferimento di proprietà del natante o la sua consegna in conto vendita può comportare la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente, salvo che l'alienante chieda che il contratto stesso, stipulato per il natante alienato, sia mantenuto valido per altro natante di sua proprietà, o che venga risolto. Assimoco provvederà a:

- a) nel caso di richiesta del mantenimento della validità della polizza per altro natante di proprietà dell'alienante o del coniuge in regime di comunione di beni, rilasciare i predetti nuovi documenti per l'altro natante, procedendo, tramite sostituzione del contratto, all'eventuale conguaglio del premio al netto di contributi e/o tasse stabiliti dalla legge;
- b) nel caso di cessione del contratto di assicurazione, prendere atto della tempestiva comunicazione del Contraente, mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. **Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.**
- c) nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso natante, l'Impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. In questo caso, come anche in caso di richiesta di risoluzione del contratto relativo al natante alienato, quest'ultimo sarà annullato con restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto di eventuali contributi e imposte, in ragione di 1/365 per giorno di garanzia residua dal momento dell'annullamento.

**Il Contraente è tenuto all'immediata distruzione del certificato di assicurazione.**

**Per i contratti con frazionamento del premio, ove previsto, Assimoco rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.**

**ART. 14 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO:** Non è ammessa la sospensione del contratto.

**ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL NATANTE:** In caso di furto del natante, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia ad Assimoco fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. Assimoco rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

**ART. 16 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide quando l'assicurazione sia riferita ad uno dei rischi indicati):**

**PREMESSA:** L'assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione e, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle seguenti Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

**A) NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA:** L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla conduzione, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore, soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

**B) DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI:** Assimoco assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose di terzi. **L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura di 110,00 Euro. Detta franchigia non si applica nel caso di danni subiti da animali di proprietà di terzi.**

Assimoco conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. **Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Aggiuntive C o D.**

**C) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE:** Assimoco assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto, fino ad un massimo di 110,00 Euro per persona danneggiata. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

**D) DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI E DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE**

1) Danni a cose ed animali di terzi: Assimoco assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. **L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura di 110,00 Euro.**

Assimoco conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. **Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.**

2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone: Assimoco assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto, fino ad un massimo di 110,00 Euro per persona danneggiata. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

**E) ATTIVITA' IDROSCIATORIA; TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO:** Assimoco assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

**F) ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I LIMITI DI NAVIGAZIONE:** A parziale deroga dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la copertura vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196**

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), Assimoco S.p.A. (di seguito la "Società") in qualità di "Titolare" del trattamento è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali<sup>1</sup>.

**A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative**

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti<sup>3</sup> e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge<sup>4</sup> - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili<sup>5</sup> strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela<sup>6</sup>, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"<sup>7</sup>.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

**B) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali**

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi, nonché al fine della Sua partecipazione a manifestazioni a premio.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari<sup>8</sup>: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.

Nel caso di manifestazioni a premio, la Compagnia, ove non vi provveda direttamente, si impegna ad affidare il trattamento dei dati a soggetti operanti nel territorio italiano specificatamente autorizzati, che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza nella gestione dei dati stessi.

**C) Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore**

Poiché i dati personali necessari a fornirLe i servizi di cui al punto (A) possono essere già presenti nella banca dati anagrafica dell'intermediario collocatore dei servizi, in tal caso la nostra Società, previo suo esplicito consenso, potrà acquisire tramite procedura informatica tali dati dalla banca dati di cui sopra. Qualora non intenda concedere il consenso a tale acquisizione automatica i dati verranno raccolti presso di Lei, da parte dell'operatore incaricato dell'intermediario collocatore, al momento della richiesta di stipulazione del contratto.

**D) Modalità di uso dei dati personali**

I dati sono trattati<sup>9</sup> dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e o attività promozionali, partecipazioni a manifestazioni a premi; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa<sup>10</sup>; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Nel caso di manifestazioni a premio, la Compagnia, ove non vi provveda direttamente, si impegna ad affidare il trattamento dei dati a soggetti operanti nel territorio italiano specificatamente autorizzati, che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza nella gestione dei dati stessi.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

**E) Diritti dell'interessato**

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento<sup>11</sup>.

I diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare nella persona dell'Amministratore Delegato, con sede in Segrate (MI), via Cassanese 224, e-mail [privacy@assimoco.it](mailto:privacy@assimoco.it)<sup>12</sup>.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile nella sezione Privacy del sito istituzionale [www.assimoco.it](http://www.assimoco.it).

***Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" - apponendo la Sua firma.***

## NOTE

<sup>1</sup> Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

<sup>2</sup> La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

<sup>3</sup> Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7 punto d e punto e); altri soggetti pubblici (v. nota 7 punto f e punto g).

<sup>4</sup> Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

<sup>5</sup> Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

<sup>6</sup> Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

<sup>7</sup> Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;

b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10);

c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

d. ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via di San Nicola da Tolentino, 72 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

e. organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali:

- assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;

- assicurazioni furto: ULAV Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;

assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Washington, 70 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- assicurazioni r.c. auto e natanti: Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c.a.r.l. (Corso Sempione, 39- Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

- assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4 -26 Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;

f. CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; la Stanza di Compensazione nell'ambito della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD); commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; IVASS (Via del Quirinale, 21 - Roma): Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ai sensi dell'art.13 del Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito in legge n.135 del 2012;

g. nonché altri soggetti, quali: UIF (Largo Bastia, 35 - Roma) - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs.231/2007; Casellario Centrale Infortuni (Via Roberto Ferruzzi, 38 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), , INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.);

altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

<sup>8</sup> I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

<sup>9</sup> Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

<sup>10</sup> Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7 punto b).

<sup>11</sup> Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

<sup>12</sup> L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Titolare del trattamento. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet.